



*Focus a cura del Direttore Prof. Avv. Enrico Michetti*

## **Le nuove norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A.: in G.U. il decreto sul riordino della disciplina**

*Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2013*

Entra in vigore il **20 aprile 2013** il decreto che si compone di numero 53 articoli ed un allegato con il quale vengono dettati i principi di trasparenza definita ai sensi dell'**art. 1** del decreto in esame come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche che viene posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il decreto ai sensi dell'**art. 11** si applica: 1) alle P.A. ex art. 1 d.lgs n. 165/2001; 2) alle società partecipate dalle P.A. ed alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ma limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. In particolare:

- L'**art. 3** codifica il principio secondo cui *"Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi del successivo art. 7"*. In particolare a sua volta l'**art. 7** rubricato "**DATI APERTI E RIUTILIZZO**" statuisce che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione

digitale e sono riutilizzabili, rispettando e l'integrità, ossia riportando il testo senza alcuna modificazione e citando e la fonte;

- L'**art. 4** relativo ai "**LIMITI ALLA TRASPARENZA**" introduce la possibilità per i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del dlgs n.196/2003 di una loro diffusione attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi del citato art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Inoltre il comma 3 consente alle pubbliche amministrazioni di disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento. Viene poi codificata la non ostensibilità, se non nei casi previsti dalla legge, delle notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196/2003;

- L'**art. 5** sull'**"ACCESSO CIVICO"** prevede che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle P.A. di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

Entro trenta giorni, la P.A. procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. Per quanto attiene alla tutela del diritto di accesso civico, il decreto ha modificato il Codice del processo amministrativo, come meglio precisato nel successivo art. 52;

- L'**art. 6** assicura la **QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI** riportate nei siti istituzionali dovendo le P.A. garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali

in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7. Inoltre l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti;

- L'**art. 8** prescrive in cinque anni la durata dell'obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4;

- L'**art. 9** introduce l'obbligo delle P.A. di creare sui propri siti istituzionali un'apposita sezione denominata "**AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Sono vietati filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'art. 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3. Inoltre la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»:

- a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del dlgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art.15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;

- L'**art. 10** prescrive oltre alla suddetta pubblicazione che le P.A. hanno l'obbligo, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di adottare un **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ** da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma deve definire le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

- L'**art. 12** attribuisce un ruolo importante alla banca dati "**NORMATTIVA**" in dovendo ciascuna amministrazioni pubblicare sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate appunto nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Vanno altresì pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Solo gli estremi degli atti e dei testi ufficiali vanno pubblicati per gli statuti e le norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione;

- L'**art. 13** obbliga le P.A. a pubblicare ed aggiornare le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, quali ad esempio l'organigramma, l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali ecc.;

- L'**art. 14** prescrive alle P.A. di pubblicare entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, per i titolari di **INCARICHI POLITICI**, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Giova inoltre da subito richiamare l'**art. 47, comma 1** il quale prevede una specifica **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** che va da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati contenuti nell'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento

dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica. Inoltre il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Tali sanzioni ai sensi del **comma 3 dell'art. 49** si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 17 ottobre 2013 ovvero dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

- L'**art. 15** obbliga la P.A., entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, alla pubblicazione e all'aggiornamento di informazioni relative ai titolari di **INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI**, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza. Le informazioni da pubblicare riguardano ad esempio il compenso, il curriculum ed in caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la **RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE** che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

- Gli **artt. 16, 17 e 18** prescrivono altresì obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che non a tempo determinato. Vanno altresì resi pubblici trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Inoltre deve essere pubblicato l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;

- L'**art. 19** sui **BANDI DI CONCORSO** statuisce che le P.A. pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate;

- L'**art. 20** impone l'obbligo di pubblicare i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla **PERFORMANCE** stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti mentre l'**art. 21** obbliga le P.A. a pubblicare i dati sulla contrattazione collettiva;

- L'**art. 22** che non si applica solo alle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate, introduce obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. In particolare in base al **comma 1** ciascuna amministrazione deve pubblicare ed aggiornare annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque

denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. Il **comma 2** aggiunge che "Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. La violazione degli obblighi di pubblicazione anzidetti sanciti dal comma 2 dell'art. 22 dà luogo ai sensi del **comma 2 dell'art. 47** alla **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA** da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Tali sanzioni ai sensi del **comma 3 dell'art. 49** si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Passando poi al **comma 3** dell'art. 22 viene prescritto l'obbligo d'inserimento nel sito dell'amministrazione del collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15. Per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1,



il **comma 4** vieta l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata;

- L'**art. 23** rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi*" pone a carico delle P.A. l'obbligo di **PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI DAI DIRIGENTI E DAGLI ORGANI DI INDIRIZZÒ POLITICO** da aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente» con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del dlgs n. 150/2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto;

- L'**art. 24** introduce a carico delle P.A. che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, la loro pubblicazione e il costantemente aggiornamento. Vanno altresì pubblicati i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Ai sensi del **comma 1 dell'art. 49** l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;

- Gli **artt. 26 e 27** impongono l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati elevando detto incumbente a condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE PER INDEBITA CONCESSIONE O ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI**. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte

dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'art. 27 precisa poi i dati oggetto di pubblicazione;

- L'**art. 28** introduce l'obbligo di **PUBBLICITÀ DEI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI** regionali e provinciali sanzionando l'omissione con la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno;

- L'**art. 29** assicura la piena accessibilità e consultabilità dei dati del **BILANCIO** di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno che vanno pubblicato in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;

- L'**art. 30** obbliga le P.A. a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;

- L'**art. 32** sugli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, prescrive la pubblicazione della carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

- L'**art. 33** introduce l'**INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI** che pubblicato annualmente da contezza dei tempi medi di ciascuna P.A. di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture;

- L'**art. 35** rubricato *"obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati"* disciplina gli adempimenti gravanti sulle P.A. relativamente ai procedimenti amministrativi. In particolare per ciascuna tipologia di procedimento vanno pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può



concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

La norma poi vieta alle P.A. di richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e non possono essere respinte istanze adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. In caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Inoltre sul sito istituzionale le P.A. devono pubblicare: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti;

- L'**art. 36** introduce l'obbligo per le P.A. di pubblicare le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici;

- Gli **artt. 37 e 38** a loro volta prevedono che ciascuna P.A. pubblichi sul sito istituzionale: 1) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture; 2) la delibera a contrarre relativamente alla trattativa privata ex art. 57, comma 6 dlgs n. 163/06; 3) i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge n.144/99, incluse le funzioni e

i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi; 4) le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione;

- **L'art. 39** prescrive la pubblicità quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti di governo (quali per esempio piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti) sia nella fase precedente all'approvazione, mediante la pubblicazione tempestiva degli schemi di provvedimento sia poi le delibere di adozione o approvazione ed i relativi allegati tecnici. Occorre poi creare una apposita sezione nel sito del comune che deve essere continuamente aggiornata nella quale va pubblicata la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse;

- In virtù dell'**art. 40** le P.A. devono creare sul sito istituzionale la sezione "**INFORMAZIONI AMBIENTALI**" nella quale devono confluire le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Il comma 3 fa. salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

- Il Decreto interviene anche sul **SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** con l'**art. 41** stabilendo in particolare al comma 2 che le aziende sanitarie ed ospedaliere devono pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. Inoltre il comma 3 precisa che alla dirigenza sanitaria, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario. Deve inoltre essere

pubblicato ed aggiornato con annuale l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate e i relativi accordi intercorsi. Il decreto introduce poi a carico delle Regioni l'obbligo di includere tra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente. Da ultimo il comma 6 pone obblighi di pubblicità anche a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario che devono indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «**LISTE DI ATTESA**», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata;

- On line anche i provvedimenti delle P.A. contingibili ed urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza. In particolare l'**art. 42** prescrive la pubblicazione: a) dei provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari;

- L'**art. 43** introduce all'interno di ogni amministrazione la figura del "**RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**" le cui funzioni di norma vengono attribuite al responsabile per la prevenzione della corruzione (quest'ultimo ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 negli Enti Locali è normalmente il segretario salva diversa motivata determinazione, mentre in generale è l'organo di indirizzo politico ad individuarlo, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio) ed il suo nominativo deve essere indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Quanto ai compiti il decreto precisa che il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Inoltre il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. I dirigenti

responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Da ultimo il responsabile deve controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico ed in relazione alla loro gravità segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

- L'**art. 44** attribuisce all'organismo indipendente di valutazione (**OIV**) il compito di verificare gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;

- l'**art. 45** attribuisce nuovi compiti alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (**CIVIT**) che, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. In particolare il comma 2 precisa che la CIVIT controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (**OIV**) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Inoltre aggiunge il comma 4 che in base alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla **CORTE DEI CONTI**, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione;

- Le **SANZIONI** per la violazioni degli obblighi di trasparenza sono codificate all'**art. 46**. In particolare l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se è dipeso da causa a lui non imputabile;

- Il Capo VII "*Disposizioni Finali e transitorie*" si apre con l'**art. 48** che relativamente all'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza precisa che è il Dipartimento della funzione pubblica che definisce i criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». Gli standard, i modelli e gli schemi sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. Inoltre nell'allegato A al decreto vengono individuati modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1;

- L'**art. 49 comma 1** precisa poi che uno o più decreti determineranno le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione. Per quanto invece attiene alle regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano il **comma 4** lascia aperta alle stesse la possibilità di individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti;

- L'**art. 50** sulla **TUTELA GIURISDIZIONALE** sottopone le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente alla disciplina prevista dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

A tal fine il successivo **art. 52** interviene a modificare il D.lgs n. 104/2010 ovvero il **CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO** nei modi di seguito indicati:

1) L'art. 23 "*Difesa personale delle parti*" il nuovo comma 1 statuisce che "*Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei*

*giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.*";

- 2) L'art. 87, comma 2, lettera c) "Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio" nella nuova formulazione dispone espressamente che "*Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio. (Omissis).*".
- 3) L'art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi sono stati modificati il comma 1 e 4. La nuova norma prevede che "*1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonchè per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni. (Omissis). 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. (Omissis).*».
- 4) L'art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva, nella nuova formulazione del comma 1, lettera a), n. 6) stabilisce espressamente che "*Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo; 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo degli accordi fra pubbliche amministrazioni; 3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo; 5) nullità del provvedimento amministrativo adottati in violazione o elusione del giudicato; 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; (Omissis).*".

- **L'art. 51** è diretto ad assicurare che dall'attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a tal fine le amministrazioni



interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- L'**art. 52** oltre alle modifiche al codice del processo amministrativo sopra indicate interviene a modificare ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la sostituzione dell'**art. 54** "*Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni*" del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nella cui nuova formulazione espressamente sancisce che "*1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

- Nell'**Allegato** viene riportata la Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. In particolare viene precisato che la sezione dei siti istituzionali denominata "*Amministrazione trasparente*" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.